



**Città di Anzio**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E SERVIZI ACCESSORI PRESSO IL PORTO DI ANZIO**

CIG: BB6F522B2B  
CUP: F59I25002500004



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

## ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto le attività gestionali del Porto di Anzio meglio specificate in seguito. L'affidamento persegue, più in generale, l'obiettivo di valorizzare il porto turistico di Anzio, migliorandone la qualità e la fruibilità e la sua vocazione turistica con lo scopo di offrire servizi indispensabili per la gestione pubblica comunale.

Il Comune rimane unico titolare della Concessione Demaniale del Porto di Anzio.

Le prestazioni richieste consistono nello svolgimento delle seguenti attività, necessarie alla gestione pubblica del porto turistico di Anzio:

- A. ormeggio e disormeggio**
- B. comunicazione radio VHF portuale**
- C. verifica e sorveglianza**
- D. accoglienza e assistenza tecnica in banchina**

Le prestazioni richieste all'appaltatore sono dettagliatamente indicate nel successivo art. 9 e le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia. Il servizio di cui sopra è finanziato con fondi di bilancio comunali.

Fermo restando che, in caso di incendio, le attività di intervento tecnico saranno eseguite dal Comando VV.FF. competente per zona, per la corretta esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di personale addetto all'antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze, munito di regolari attestati.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

In caso di emergenza e di sversamento di inquinanti nello specchio acqueo, al fine di evitare il propagarsi di eventuali sostanze inquinanti, nelle more dell'intervento dei soggetti autorizzati, l'Appaltatore deve comunque garantire il pronto intervento con l'utilizzo di panne assorbenti, la cui fornitura e il cui smaltimento sono a totale carico dello stesso e devono intendersi compensati nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore deve essere in possesso del materiale e dell'equipaggiamento tecnico necessario per l'esecuzione delle prestazioni e, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, deve dimostrare di avere la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche e dei seguenti mezzi nautici:

- n. 4 dispositivi radio VHF;
- gommone e/o altro mezzo nautico similare;
- automobile dedicata alla vigilanza.

La mancata disponibilità di tali attrezzature e mezzi nautici al momento della stipula del contratto o nel corso di esecuzione dello stesso costituisce, rispettivamente, impedimento alla sottoscrizione e inadempimento contrattuale che consente all'Amministrazione di risolvere il contratto.

## **ART. 2 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il servizio è affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata 1 (un) anno, con decorrenza dalla data di consegna del servizio.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Su disposizione del R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto), a norma dell'art. 17 , commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio potrà essere consegnato all'aggiudicatario nelle more della stipulazione del Contratto sotto riserva di legge.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, trattandosi di prestazioni la cui interruzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, è facoltà dell'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **ART. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il luogo di prestazione dei servizi oggetto dell'appalto è il porto turistico di Anzio, gestito in regime di concessione demaniale marittima direttamente dal Comune di Anzio (CDM N° 2 del 08-10-2025 / RIF. DEM/U/559/2025), nell'area di mq. 82.453,58 (di cui: aree scoperte mq. 38.209,53 – opere di facile rimozione mq. 584,11 – opere di difficile rimozione mq. 12.292,34 – specchi acquei <100 ml. dalla costa mq. 31.367,60).

## **ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 337.593,79, IVA esclusa, di cui € 14.586,00 per oneri della sicurezza come da DUVRI, e di cui € 254.942,04 per costo della manodopera.

L'importo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e nei relativi allegati, compresa ogni eventuale offerta migliorativa, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi e i necessari sopralluoghi.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto in argomento in quanto il servizio è connotato da unitarietà organizzativa con flessibilità gestionale capace di produrre riflessi positivi in termini di ottimizzazione e razionalizzazione, che realizza una convenienza economica per la stazione appaltante assicurando, al contempo, una maggiore efficienza gestionale, amministrativa, e di monitoraggio delle diverse fasi di esecuzione dell'affidamento;

## **ART. 6 - CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO**

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per Turismo. con il codice CNEL H052;

## **ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – ANTICIPAZIONE - OBBLIGO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'importo contrattuale verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo contrattuale ed al netto dell'eventuale anticipazione, con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.

La fattura dovrà, preliminarmente al pagamento, essere approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che attesterà la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sul valore contrattuale, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Impresa Appaltatrice entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010 e come da Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati", accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., e devono comunicare, alla Stazione Appaltante, i dati identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto di capitolato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo a questo appalto.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo – territorialmente competente.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

Le fatture dovranno riportare le diciture previste dalle Leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 (“Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari”) come indicato al successivo art. 17. Tutte le fatture emesse dall’Impresa devono riportare il codice CIG.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Anzio

8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO

Codice Univoco Uff.: Q82BK6

Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio

Codice Fiscale: 82005010580

Il pagamento avverrà, a firma del RUP, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura subordinato alla regolarità del DURC.

Nel caso di applicazione di penali le fatture saranno decurtate del relativo importo. Qualora tali documenti non siano correttamente emessi o indirizzati, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento.

## **ART. 8 - REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l’indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante verifica le eventuali variazioni con cadenza semestrale. Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, i nuovi prezzi sono applicati dal mese successivo a quello in cui è stata rilevata la variazione dei prezzi.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

## **ART. 9 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

L'impresa aggiudicataria dovrà espletare le attività gestionali oggetto di affidamento nel rispetto delle disposizioni contenute in questo capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

Le attività ricomprese nell'affidamento dovranno essere garantite per 12 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi.

In particolare, l'impresa aggiudicataria, per la fornitura dei suddetti servizi, dovrà assicurare, con spese completamente a suo carico, la presenza del personale secondo il numero delle persone impiegate, i periodi, l'ubicazione etc. al fine di determinare l'attività di ormeggio nelle seguenti aree:

- Banchina Alpha – A
- Banchina Bravo – B
- Banchina Charlie – C
- Banchina Echo – E
- Banchina Golf – G
- Campo Boe (se presente)

L'impresa si impegna a garantire la buona condotta dei dipendenti e a sostituirli nel caso in cui il loro comportamento sia di danno alla immagine e al decoro del porto turistico.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Gli addetti dovranno segnalare tempestivamente alla Direzione del Porto qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali.

L'impresa dovrà:

- far osservare al personale impiegato le disposizioni della Direzione del Porto Turistico;
- uniformare il personale alle prescrizioni della Autorità Marittima, facendo assolvere ogni legittima disposizione della Direzione del Porto e di ogni altra persona preposta a tale servizio;
- controllare che il personale utilizzato si presenti puntualmente e regolarmente al lavoro agli orari stabiliti, facendo loro osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- comunicare, settimanalmente, via mail, alla Direzione del Porto, i nominativi del personale in servizio, gli orari e la dislocazione degli stessi all'interno del Porto Turistico (posizioni sui pontili) nonché, giornalmente, i nominativi di eventuale personale in sostituzione per malattie o imprevisti;
- far osservare al personale impiegato le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dalla Direzione del Porto secondo il regolamento del Porto Turistico, riferendo alla stessa eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso.

Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con il pubblico e a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli attracchi e delle strutture accessorie, mantenendo una condotta disciplinata ed un contegno corretto e dignitoso, svolgendo le proprie mansioni con diligenza e cortesia, ed improntando i rapporti tra loro su principi di massima lealtà, correttezza e collaborazione.

Gli addetti dovranno in particolare vigilare sulla corretta fruizione degli ormeggi comunali. Compete al personale dell'impresa appaltatrice segnalare prontamente all'ufficio competente la necessità di manutenzione, controllo ed eventuale sostituzione delle componenti dei vari impianti.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Il personale addetto deve essere in possesso della certificazione di frequenza del corso ex D. M.10.03.1998 (sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza) per attività a rischio basso.

Tutto il personale dovrà portare un cartellino di riconoscimento contenente una fotografia, riportante nome e cognome, e con la dicitura: “(nome dell’Impresa) – Comune di Anzio – operatore portuale”.

Il personale dovrà indossare idonea e completa divisa che lo renda riconoscibile quale addetto al servizio portuale, le cui caratteristiche estetiche dovranno essere condivise con la stazione appaltante.

L’impresa, prima dell’esecuzione del servizio, è tenuta a fornire alla stazione appaltante la documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio ed in particolare: elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato all’appalto corredato, per ogni singolo lavoratore, dell’indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.

La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verificano modifiche dell’organico impiegato relativo all’appalto di cui trattasi.

L’impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i nominativi degli operatori assegnati agli specifici servizi e si impegna a dotarsi di apposito registro per rilevare, tramite apposizione di firma, la presenza degli operatori dichiarati in servizio.

Il personale addetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a sorvegliare l’area in concessione. In particolare, è tenuto a prevenire fenomeni di ormeggio abusivo.

Gli stessi, nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall’assegnatario e/o richiedente, devono tempestivamente informare l’ufficio competente con le seguenti modalità procedurali: individuazione dell’imbarcazione abusiva e del trasgressore; immediata comunicazione scritta da trasmettere alla Direzione del Porto Turistico, indicante il pontile ed il numero del posto occupato, la tipologia dell’imbarcazione e/o generalità del trasgressore; orario presunto dell’occupazione.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria si impegna ad individuare e comunicare, al momento della attivazione del servizio, il nominativo – coordinatore operativo - soggetto responsabile.

Detto responsabile coordinatore dovrà operare per garantire il regolare svolgimento del servizio appaltato ed in particolare assicurare, da parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività.

Il suddetto responsabile dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico e deve garantire una reperibilità di H 24 tutti i giorni e per l'intera durata dell'affidamento.

In caso di impedimento del coordinatore l'impresa è tenuta a darne immediato avviso alla stazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.

L'Ufficio competente fornirà all'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, il registro dei natanti, contenente l'elenco e i nominativi degli assegnatari, e il piano degli ormeggi, al fine di agevolare le attività di attracco e di controllo.

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dalla Stazione Appaltante e dal DEC.

## **ART. 10 - CARATTERI GENERALI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO**



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

Il servizio di gestione del Porto di Anzio, oggetto di affidamento, fermo restando quando previsto al precedente art. 1, si articola nelle attività di seguito esplicitate:

**A. ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E DISORMEGGIO DA TERRA ED IN ACQUA**

In particolare:

- assistenza giornaliera, diurna, anche nei giorni festivi, per 12 ore al giorno, alle manovre di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni attraccate ai pontili, alle banchine e alle boe in concessione al Comune;
- vigilanza sulle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni effettuate dalle imprese esterne autorizzate operanti sul Porto turistico solo quando e se autorizzato per straordinarietà;
- assistenza, per le operazioni di ormeggio e disormeggio, nel caso in cui vi siano particolari condizioni meteo marine avverse e/o spazi limitati di manovra e/o limitate capacità operative da parte dell'utente; l'assistenza dovrà essere fornita anche via mare con l'ausilio di un gommone e/o altro mezzo nautico, in regola con tutti i requisiti e i documenti;
- assistenza via radio VHF con l'unità che si appresta ad accedere nella struttura portuale e assistenza alla manovra e alla presa delle varie cime;
- assistenza alle persone con disabilità per il superamento delle barriere architettoniche all'interno del percorso tra le banchine di riva ed il posto di ormeggio assegnato;
- assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco dell'utente con disabilità;
- fornitura di energia elettrica ed acqua all'ormeggio;

**B. COMUNICAZIONE RADIO VHF**

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e il coordinamento delle attività operative, l'appaltatore deve garantire:



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

- il presidio del canale VHF assegnato al Porto di Anzio, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima;
- la gestione delle comunicazioni con le unità in ingresso, uscita e in transito;
- il supporto alle operazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione;
- la segnalazione tempestiva di situazioni di emergenza o pericolo;
- il coordinamento con Capitaneria di Porto, servizi di emergenza e vigilanza;

Le attività dovranno essere svolte da personale adeguatamente formato e autorizzato all'uso degli apparati radio, nel rispetto della normativa vigente

## C. VERIFICA E SORVEGLIANZA

In particolare:

- sorveglianza sulla sicurezza e controllo diurno e reperibilità notturna (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) nel caso di segnalazione eventi
- mantenimento del buon regime dell'area in concessione e di quelle adiacenti, comprese le banchine di riva, i pontili galleggianti e le strutture accessorie destinate all'ormeggio delle imbarcazioni;
- sorveglianza e controllo, diurno, delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi comunali, dell'area e dei locali e delle attrezzature comunali attinenti ai servizi;
- verifica giornaliera della funzionalità statica delle varie strutture di sostegno del compendio e dei pontili, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'ufficio competente;
- verifica giornaliera del perfetto stato di sicurezza degli ormeggi e del funzionamento delle relative segnalazioni sia di notte che di giorno;



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

- vigilanza sul comportamento dei fruitori degli ormeggi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e altro;
- controllo del corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine luce/acqua) da parte degli utenti;
- manutenzione ordinaria delle strutture di ormeggio a terra, in particolare sostituzione di cime, golfari, grilli, nonché altri elementi accessori dell'attracco, apposizione di segnaletica portuale con relativo montaggio e/o smontaggio, pulizia delle cime di terra, predisposizione e collocazione di cartelli;
- pulizia dell'area in concessione, dello specchio d'acqua, delle banchine; vigilanza e controllo sulla corretta osservanza, da parte degli utenti, delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti, affinché venga evitata ogni fonte di inquinamento a difesa del mare;
- svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle barche e dall'area in concessione, con successivo conferimento ai soggetti incaricati dal Comune;
- controllo degli accessi alle aree portuali;
- sorveglianza diurna e notturna delle infrastrutture;
- prevenzione di accessi non autorizzati e atti illeciti;
- segnalazione immediata di eventi anomali o situazioni di pericolo.

## D. ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN BANCHINA

In particolare:

- presenza, anche nei giorni festivi, per 12 ore giornaliere, di un caposquadra – ormeggiatore, responsabile dei rapporti con la Direzione del Porto Turistico, addetto, oltre che alle mansioni di ormeggiatore: a) al servizio informazioni all'utenza; b) alla compilazione del registro e/o elenco delle



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

unità in transito ormeggiate; c) al pronto intervento e primo soccorso; d) alla sorveglianza e controllo di tutte le attività.

## **ART. 11 - PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso delle prestazioni, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. La Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 119 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine indicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, la stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

## **ART. 12 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e di accertare che l'esecuzione del servizio, in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità del personale impiegato, sia svolto con diligenza e professionalità.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per il miglioramento del servizio stesso.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze).



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminati dal RUP e/o dal DEC.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **ART.13 - CONTROLLO TECNICO - CONTABILE**

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica il regolare andamento.

## **ART. 14 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'orario di espletamento del servizio, arrecati a persone o cose (strutture, attrezzature, opere, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidate al controllo o all'uso del personale dell'impresa, nonché dei danni arrecati alla Stazione Appaltante per negligenza o non corretta custodia, indipendentemente dal momento del verificarsi dell'evento, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.

Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.

L'impresa solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire gli operatori assegnati al servizio.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce altresì una polizza per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCTO) con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e a euro 500.000,00 per persona.

La mancata produzione della polizza costituisce impedimento alla sottoscrizione del contratto.

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti del Comune e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente nei luoghi ove il servizio è erogato dall'Appaltatore.

La predetta polizza assicurativa deve includere la responsabilità degli addetti e delle altre figure impegnate nella prestazione del servizio per conto dell'Appaltatore e dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato.

Eventuali scoperti e/o franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall'assicurazione.

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti.

## **ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, deve prestare garanzia definitiva nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve essere anch'essa prorogata per un intervallo temporale pari alla proroga.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dalla stazione appaltante, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni, dei risarcimenti e degli indennizzi dovuti allo stesso.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire il risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'appaltatore nelle necessarie quantità.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

## **ART. 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione del contratto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui Art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni (nei limiti di cui al precedente comma 1) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'impresa aggiudicataria, in ogni caso, può ricorrere al subappalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare nei modi previsti dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si richiama l'obbligo, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, dell'Impresa di depositare il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante entro venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'autorizzazione del subappalto non esime l'appaltatore dalle responsabilità derivategli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori:



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

- è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'I.A.;

- la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'Art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e, comunque, solo in casi eccezionali, essendo obbligatorio il pagamento diretto del/i subappaltatore/i e/o del cottimista da parte dell'I.A.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori:

- le imprese subcontraenti devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il proprio piano di sicurezza;

- copia del piano deve essere trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Stazione Appaltante e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 17- MODIFICHE CONTRATTUALI**

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi: p

Per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso (Proroga tecnica).

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa aggiudicataria, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, con spese a carico dell'Impresa aggiudicataria, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

## **ART. 18 - PENALI**

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, ferme le eventuali altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal Contratto, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 11 euro 500,00 per ogni richiamo o diffida;
- per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un'ora al giorno: euro 300,00;



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

- per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere: euro 400,00 per ogni mancata segnalazione, fatte salve eventuali responsabilità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC.

Se la rilevazione viene effettuata alla presenza del responsabile tecnico dell'Appaltatore o suo delegato la contestazione si intende formalizzata al momento stesso del rilievo.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e la Stazione Appaltante applicherà le conseguenti penali.

All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio della Stazione Appaltante, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

La Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Progetto, acquisite le eventuali relazioni riservate del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, valutate le controdeduzioni, può assumere le seguenti determinazioni:

- applicazione della penale, sua determinazione e comunicazione all'appaltatore;
- archiviazione della contestazione entro dieci giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in assenza delle stesse, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

L'ammontare delle sanzioni sarà quindi trattenuto dal rateo di pagamento successivo all'inadempienza contestata, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al recupero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate.

A partire dalla terza recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze che dovessero superare il valore del 10% dell'importo contrattuale, così come disposto dal successivo art. 16.

## **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
**Ufficio Porto Turistico**

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

Fatta salva l'eventuale applicazione delle penali, la richiesta di risarcimento del danno e la facoltà di far eseguire d'ufficio i servizi a maggiori spese dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto da ogni specifica disposizione del presente Capitolato Speciale, del Contratto, e ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- a) violazione di anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) inadempimento degli obblighi di rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate nei singoli contratti;
- c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- d) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- e) presenza nel luogo di svolgimento delle prestazioni di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
- f) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
- g) qualora l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

- h) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore;
- i) quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. 36 del 2023;
- j) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 3, del Codice;
- k) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell'Appalto.

Qualora si verificano i presupposti per la risoluzione, la Committente, qualora la circostanza lo richieda, notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare controdeduzioni e per adempiere. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, su proposta del Responsabile del Progetto, il contratto sarà dichiarato risolto ai sensi di legge.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dalla Committente all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del servizio e delle aree nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano e all'immissione in possesso della Committente;
- in caso di ritardo rispetto alla data fissata dalla Committente per la riconsegna e per l'immissione in possesso l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a € 500,00.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per la Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- la Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce e comunica, con un preavviso di venti giorni, la data per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, che avverrà in contraddittorio con l'Appaltatore stesso.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna delle aree. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione per colpa dell'Appaltatore, la Committente avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, che avverrà anche mediante escussione della cauzione definitiva.

## **ART. 20- RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'impresa appaltatrice mediante il pagamento delle



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

## **ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO IN DANNO**

La Stazione Appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso la Stazione Appaltante, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sulla garanzia definitiva che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi in favore della Committente.

## **ART. 22 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

Il Contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità: nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);

nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

Nel caso di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante l'imposta di bollo, a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

tramite piattaforma digitale PagoPA, disponibile sul portale dell'ente

● nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

## **ART. 23 - REGOLARE ESECUZIONE**

L'appalto è soggetto a verifica della regolare esecuzione (effettuata mensilmente e posticipata a fronte del prospetto riepilogativo, di tutte le prestazioni svolte e automezzi forniti), ai sensi dell'art. 116 del Codice, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

## **ART. 24 – PANTOUFLAGE**

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;

relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

## **ART. 25 - CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto è demandata alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente.

È comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro V - Titolo II "I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" – del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare dagli artt. 211, 212.

Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque composta e risolta, la stessa sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale.



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

-----  
Ufficio Porto Turistico

## ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e disciplinato da questo capitolato si farà riferimento alle norme del Codice civile in materia contrattuale, alla legislazione vigente in materia di appalto dei servizi pubblici, alle norme contrattuali o regolamentari vigenti in materia.

### **Il RUP**

Ing. Walter Dell'Accio

### **Il Dirigente Area 4**

Ing. Emanuele Burri